

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 30 ottobre 2018)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 248

a iniziativa del Consigliere Cesetti

presentata in data 26 ottobre 2018

DISPOSIZIONI ABROGATIVE IN MATERIA DI TESORERIA REGIONALE

Testo proposto**Art. 1**
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 (Istituzione del servizio di tesoreria regionale);
- b) la legge regionale 31 maggio 1972, n. 4 (Modifica del comma 1° dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2, "Istituzione del servizio di tesoreria regionale");
- c) la legge regionale 28 maggio 1973, n. 11 (Modifica del 1° comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 e dell'articolo unico della legge regionale 31 maggio 1972, n. 4 "Istituzione del servizio di tesoreria regionale");
- d) la legge regionale 16 giugno 1998, n. 16 (Modifica della Legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 "Istituzione del Servizio di Tesoreria regionale");
- e) il regolamento regionale 13 luglio 1973, n. 2 (Regolamento regionale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Marche);
- f) il regolamento regionale 15 giugno 1998, n. 50 (Modificazioni al regolamento regionale 13 luglio 1973, n. 2 concernente: "Regolamento regionale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Marche").

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 21.000,00, per l'anno 2019 la spesa massima di euro 290.000,00, per l'anno 2020 la spesa massima di euro 300.000,00.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 01, Programma 03, annualità 2018, 2019 e 2020, del bilancio di previsione 2018/2020.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Abrogazioni)

Identico

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto delle disposizioni di cui **alla lettera e) del comma 1** dell'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 21.000,00, per l'anno 2019 la spesa massima di euro 290.000,00, per l'anno 2020 la spesa massima di euro 300.000,00.

2. *Identico*

3. *Identico*

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico